*Missione Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali,[[1]](#footnote-1)*

*10, Chemin de l’Impératrice, Ginevra*

Gentile Sig.ra Balbin,

In riscontro alla lettera delle Nazioni Unite, datata 22 ottobre 2018, ho l’onore di presentare la risposta dell’Italia alla comunicazione congiunta di due procedure speciali delle Nazioni Unite con cui era stato richiesto alle Autorità italiane di fornire informazioni sul disegno di legge noto come Decreto Pillon e sul tema degli “spazi per le donne a Roma”.

**Con questa risposta, cogliamo l’opportunità di reiterare la nostra ferma volontà di continuare a cooperare pienamente e diffusamente con tutti i titolari dei mandati relativi alle procedure speciali delle Nazioni Unite.**

**Dovessero essere disponibili ulteriori informazioni, mi permetta di assicurarLe che le condivideremo prontamente con Lei.**

**La prego di accettare, Sig.ra Balbin, l’assicurazione di avere la mia più alta considerazione,**

**Distinti saluti,**

**Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado**

**Rappresentante Permanente**

**Ginevra, 29 maggio 2019**

**All’attenzione della Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze e del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul tema della discriminazione contro le donne nella legge e in pratica.**

***Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale***

***Comitato interministeriale per i diritti umani***

**Osservazioni dell’Italia in risposta alla comunicazione congiunta (OL ITA 5/2018) da parte di due delle procedure speciali delle Nazioni Unite di data 22 ottobre 2018**

**27 maggio 2019**

**REPLICA DELL’ITALIA**

**In riscontro alla lettera datata 22 ottobre 2018 delle due procedure speciali delle Nazioni Unite (Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze; e Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul tema della discriminazione contro le donne nella legge e in pratica), le Autorità italiane sono in grado di fornire le seguenti osservazioni:**

**Introduzione**

1. **La Costituzione italiana (rigida) determina la struttura politica per l’azione e l’organizzazione dello Stato. Gli elementi fondamentali o principi strutturali della legge costituzionale che governa l’organizzazione dello Stato sono, come di seguito esposto: democrazia, prevista dall’art. 1; il cosiddetto principio personalistico, previsto dall’art. 2, che garantisce il pieno ed effettivo rispetto dei diritti umani; il principio pluralistico, inserito nel contesto del valore della democrazia (articoli 2 e 5); l’importanza del lavoro quale valore centrale della società italiana (articoli 1 e 4); il principio di solidarietà (articolo 2); il principio di equità, previsto dall’articolo 3 (è anche il criterio fondamentale applicato dal sistema giudiziario quando adotta una sentenza); il principio di unità e integrità territoriale (articolo 5); e soprattutto i principi rilevanti che includono lo stato sociale, lo stato di diritto e il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la libertà di corrispondenza, la libertà di movimento, la libertà di religione o di credo, e la libertà di opinione ed espressione.**
2. **Il sistema legale italiano mira ad assicurare una struttura effettiva di garanzie, per proteggere in modo pieno ed estensivo i diritti fondamentali dell’individuo.**

**Invero, facciamo affidamento su una solida struttura di regole, anzitutto di natura costituzionale, grazie alle quali è garantito che il rispetto per i diritti umani sia uno dei pilastri principali.**

1. **All’interno del nostro sistema dei diritti umani, deve essere fatta menzione, tra gli altri, della Corte Costituzionale italiana, che si occupa di violazioni esclusivamente di carattere costituzionale[[2]](#footnote-2).**

* **La Corte Costituzionale esercita i suoi poteri in vari modi in quanto uno dei più alti guardiani della Costituzione. Si attiva su richiesta. Per esempio supervisiona le prime fasi dei referendum ed è competente nel caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.**
* **Questioni di costituzionalità possono essere sottoposte alla Corte Costituzionale dalle autorità centrali e locali che ritengono che una legge statale o regionale possa essere incostituzionale. In tal modo, la Corte monitora le Autorità verificando che rispettino la Costituzione nelle loro azioni. Giudica inoltre in caso di contrasti tra i più alti organi statali e dirime i conflitti tra autorità centrali e locali.**
* **Dal punto di vista procedurale, la Corte**[[3]](#footnote-3) **deve esaminare d’ufficio (il procuratore) o su richiesta dell’attore/difensore se le norme da applicare sono aderenti al dettato della norma costituzionale. Se la Corte considera che una norma o un atto sia incostituzionale, tale valutazione comporta la sospensione del procedimento *a quo*. Pertanto, la decisione è presa dalla stessa Corte, sulla base dell’art. 134 della Costituzione italiana.**
* **La Corte Costituzionale decide (e le sue decisioni non possono essere appellate): 1. Sulle controversie concernenti la costituzionalità delle leggi e degli atti averti forza di legge adottate dallo Stato o dalle Regioni; 2. Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra Stato e Regioni, e tra le Regioni; 3. Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.**

1. **Più in generale, la Corte decide sulla validità della legislazione, sulla sua interpretazione, e se la sua attuazione è in linea con la Costituzione sia nella forma che nella sostanza. Pertanto, quando la Corte dichiara una legge o un atto avente forza di legge incostituzionale, tale norma cessa di essere in vigore dal giorno successivo alla decisione della Corte.**
2. **All’interno di questa struttura deve essere fatta menzione del “processo legislativo” come previsto dalla Parte Seconda, Titolo I, Sezione II della Costituzione:**

**“Art. 70**

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.  
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.  
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei di- segni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e vo- tato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.  
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vi- gore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.  
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

… … …

Art. 76

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.  
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

**Riguardo alle questioni specifiche**

1. **Come menzionato sopra, dal punto di vista costituzionale, il principio generale di uguaglianza tra donne e uomini è sancito dall’art. 3 della Costituzione *“****Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. Per ulteriori dettagli, e una panoramica più specifica sulla Costituzione, i poteri dello Stato e le garanzie costituzionali e non costituzionali, si rinvia al “Common core document” dell’Italia, incluso tra i rapporti degli Stati Parte ONU (UN Doc. HRI/CORE/ITA/2016, datato 25 luglio 2016).
2. **Per quanto concerne l’atto del Senato n. 735 (A.S. 735), il primo firmatario di questo disegno di legge è il senatore Simone Pillon (per tale ragione il testo è noto come il cosiddetto “decreto Pillon”). Tale testo è stato presentato per la prima volta lo scorso 1 agosto 2018 alla Commissione Giustizia del Senato. Questo disegno di legge è ancora pendente presso il Parlamento. In particolare, è attualmente sotto l’esame della Commissione Giustizia del Senato in sede referente.**
3. **Nel corso degli ultimi mesi, la sopra citata Commissione ha richiesto l’opinione sul disegno di legge alle seguenti Commissioni del Senato: Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze, Pubblica Istruzione, Lavoro, Salute, Affari Esteri ed Europei e Affari Regionali.**
4. **Per quanto riguarda le iniziative intraprese dalla Municipalità di Roma (Roma Capitale) in merito agli edifici usati da organizzazioni senza fini di lucro per fornire rifugio e supporto alle donne che sono state vittime di violenza domestica o di genere, siamo nelle condizioni di riferire quanto segue:**
5. **“Sentiti gli uffici competenti, non sembra esserci alcuna “there appears to have no loan granted breaking legislative decree n. 117/2017, nemmeno che Roma Capitale abbia intrapreso iniziative dirette ad ottenere il pagamento di undue leases”.**

**Conclusioni**

**Le autorità italiane colgono questa occasione per reiterare il proprio impegno a cooperare completamente con le Procedure Speciali delle Nazioni Unite e tutti gli altri meccanismi internazionali rilevanti.**

**Le autorità italiane resteranno investite della questione e invieranno ulteriori elementi appena questi saranno resi disponibili.**

1. Traduzione non ufficiale fatta da Avv. Elena Biaggioni e Dott.ssa Sarah Lupi. Per qualunque segnalazione, studio@biaggioni.it [↑](#footnote-ref-1)
2. La Corte Costituzionale consiste di 15 giudici; 1/3 designati dal Presidente della Repubblica, 1/3 dal Parlamento in seduta comune, e 1/3 dalle corti superiori ordinarie e amministrative. [↑](#footnote-ref-2)
3. *[NdT]* Nel seguente paragrafo è presente un’ambiguità di fondo in merito al termine “Corte” ove non si specifica se sia la Corte Costituzionale o il giudice rimettente. È il giudice rimettente che valuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e che eventualmente sospende il procedimento *a quo*. Mentre la decisione sulla legittimità costituzionale della norma è presa, ai sensi dell’art. 134, dalla sola Corte Costituzionale. [↑](#footnote-ref-3)